



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Corte di giustizia dell'Unione europea

2022/C 207/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .....	1
---------------	---	---

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### Corte di giustizia

2022/C 207/02	Causa C-132/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — BN, DM, EN / Getin Noble Bank S.A. [Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Articolo 267 TFUE — Nozione di «giurisdizione» — Articolo 19, paragrafo 1, TUE — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Stato di diritto — Tutela giurisdizionale effettiva — Principio dell'indipendenza dei giudici — Giudice precostituito per legge — Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico — Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) — Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto — Possibilità di qualificare l'organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell'Unione] .....	2
2022/C 207/03	Causa C-139/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica di Polonia [Inadempimento di uno Stato — Tassazione dei prodotti energetici utilizzati da imprese a forte consumo di energia — Direttiva 2003/96/CE — Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 — Imprese che rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea — Esenzione dalle accise] .....	3

2022/C 207/04	Causa C-472/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratti di credito – Finanziamento espresso in valuta estera rimborsabile in moneta nazionale – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Carattere abusivo di una clausola relativa all’oggetto principale del contratto – Effetti – Nullità del contratto – Pregiudizio grave per il consumatore – Effetto utile della direttiva 93/13 – Parere non vincolante dell’organo giurisdizionale supremo – Possibilità di rimettere le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se un tale contratto non fosse stato concluso) . . . . .	3
2022/C 207/05	Causa C-687/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese («Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 7, paragrafo 2 – Mappe acustiche strategiche – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d’azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche – Sintesi dei piani d’azione – Omessa comunicazione alla Commissione europea nei termini previsti») . . . . .	4
2022/C 207/06	Causa C-96/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bremen — Germania) — DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Articolo 16, lettera l) – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero – Rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso) . . . . .	5
2022/C 207/07	Causa C-195/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria [Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Applicabilità ad una situazione puramente interna – Articolo 58, paragrafi 1 e 4 – Criteri di selezione – Capacità tecniche e professionali degli offerenti – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 8, paragrafo 3 – Misure di controllo – Facoltà delle autorità nazionali preposte alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione di valutare in modo diverso la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico] . . . . .	5
2022/C 207/08	Causa C-231/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi – Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione – Nozione di «detenzione» – Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice] . . . . .	6
2022/C 207/09	Causa C-287/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — EL, CP / Ryanair DAC [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Sciopero del personale di cabina e dei piloti – Circostanze «interne» ed «esterne» all’attività del vettore aereo operativo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 12 et 28 – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di riunione e di associazione dei lavoratori nonché al diritto di negoziazione del vettore aereo] . . . . .	7

2022/C 207/10	Causa C-467/21: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Comune di Venezia / Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Restrizioni all’installazione di impianti di telefonia mobile imposte dalle autorità locali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia principale – Irricevibilità manifesta) . . . . .	8
2022/C 207/11	Causa C-505/21.: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — FU / Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Articolo 27 – Mezzi di ricorso contro la decisione di trasferimento – Mancanza di collegamento fra l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione e la realtà effettiva o l’oggetto della controversia del procedimento principale – Irricevibilità manifesta] . . . . .	8
2022/C 207/12	Causa C-89/22: Ordinanza del Presidente della Corte dell’11 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — Passengers friend GmbH / British Airways plc (Trasporti aerei – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Volo in coincidenza suddiviso in due segmenti – Ritardo prolungato alla destinazione finale subito nel secondo segmento operato da una compagnia aerea non europea – Domanda di compensazione pecuniaria nei confronti della compagnia aerea europea che ha operato il primo segmento) . . . . .	9
2022/C 207/13	Causa C-305/21 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2021 da João Miguel Barata avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 3 marzo 2021, causa T-723/18, Barata/Parlamento . . . . .	9
2022/C 207/14	Causa C-801/21 P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2021 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-342/20, Indo European Foods / EUIPO . . . . .	10
2022/C 207/15	Causa C-19/22 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2022 dalla Sanford LP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-443/20, Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Etichette) . . . . .	11
2022/C 207/16	Causa C-57/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 28 gennaio 2022 — YQ/ Ředitelství silnic a dálnic ČR . . . . .	11
2022/C 207/17	Causa C-66/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 2 febbraio 2022 — Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA / Toscca Equipamentos de Madeira Lda . . . . .	12
2022/C 207/18	Causa C-88/22 P: Impugnazione proposta l’8 febbraio 2022 da QB avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 dicembre 2021, causa T-71/21, QB/Commissione . . . . .	13
2022/C 207/19	Causa C-101/22 P: Impugnazione proposta il 10 febbraio 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° dicembre 2021, causa T-546/20, Sopra Steria Benelux e Unisys Belgium / Commissione . . . . .	14
2022/C 207/20	Causa C-105/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 15 febbraio 2022 — P.M. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie . . . . .	14
2022/C 207/21	Causa C-106/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 15 febbraio 2022 — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. / Innovációs és Technológiai Miniszter . . . . .	15
2022/C 207/22	Causa C-107/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 16 febbraio 2022 — X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane . . . . .	15

2022/C 207/23	Causa C-115/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängigen Schiedskommission Wien (Austria) il 17 febbraio 2022 — E.N. . . . . .	16
2022/C 207/24	Causa C-122/22 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Dyson Ltd, dalla Dyson Technology Ltd, dalla Dyson Operations Pte Ltd, dalla Dyson Manufacturing Sdn Bhd, dalla Dyson Spain, SL, dalla Dyson Austria GmbH, dalla Dyson sp. z o.o., dalla Dyson Ireland Ltd, dalla Dyson GmbH, dalla Dyson, dalla Dyson Srl, dalla Dyson Sweden AB, dalla Dyson Denmark ApS, dalla Dyson Finland Oy, dalla Dyson BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-127/19, Dyson e a. / Commissione . . . . .	17
2022/C 207/25	Causa C-132/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 25 febbraio 2022 — BM, NP / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca . . . . .	18
2022/C 207/26	Causa C-143/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 1° marzo 2022 — Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e a. / Ministre de l'Intérieur . . . . .	18
2022/C 207/27	Causa C-148/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Liège (Belgio) il 2 marzo 2022 — OP / Commune d'Ans . . . . .	19
2022/C 207/28	Causa C-201/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 15 marzo 2022 — Kopiosto r.y. / Telia Finland Oyi . . . . .	19
2022/C 207/29	Causa C-224/22: Ricorso proposto il 29 marzo 2022 — Regno di Spagna / Consiglio dell'Unione europea . . . . .	20

### **Tribunale**

2022/C 207/30	Causa T-323/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Martinair Holland / Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»] . . . . .	22
2022/C 207/31	Causa T-324/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — SAS Cargo Group e a./Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Parità delle armi – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell'ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell'infrazione – Durata della partecipazione all'infrazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente marginale – Circostanze aggravanti – Recidiva – Competenza estesa al merito»] . . . . .	23
2022/C 207/32	Causa T-325/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell'ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell'infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»] . . . . .	24

2022/C 207/33	Causa T-326/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air Canada/ Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Assenza di una nuova comunicazione degli addebiti – Infrazione unica e continuata – Ritiro della domanda di trattamento favorevole – Competenza estesa al merito»] . . . . .	25
2022/C 207/34	Causa T-334/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Cargolux Airlines/ Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Importo supplementare – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Ruolo emulativo – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»] . . . . .	26
2022/C 207/35	Causa T-337/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air France-KLM/Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»] . . . . .	27
2022/C 207/36	Causa T-338/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air France/ Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»] . . . . .	28
2022/C 207/37	Causa T-340/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Japan Airlines/ Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Articolo 266 TFUE – Prescrizione – Diritti della difesa – Non discriminazione – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Importo supplementare – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»] . . . . .	28

2022/C 207/38	Causa T-341/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — British Airways/ Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Competenza estesa al merito»] . . . . .	29
2022/C 207/39	Causa T-342/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Deutsche Lufthansa e a. / Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Pregiudizio per il commercio tra Stati Membri – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata»] . . . . .	30
2022/C 207/40	Causa T-343/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Cathay Pacific Airways/Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Prescrizione – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»] . . . . .	31
2022/C 207/41	Causa T-344/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Prescrizione – Principio del ne bis in idem – Principio di non discriminazione – Diritti della difesa – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»] . . . . .	32
2022/C 207/42	Causa T-350/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/ Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Principio del ne bis in idem – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»] . . . . .	33
2022/C 207/43	Causa T-129/19 RENV: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Necci/Commissione («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Previdenza sociale – RCAM – Rigetto della domanda di iscrizione in seguito al trasferimento dei diritti pensionistici – Condizione di aver lavorato per oltre tre anni – Articolo 95 del RAA – Articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 45 TFUE») . . . . .	33

2022/C 207/44	Causa T-291/20: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Yanukovych/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un'autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») . . . . .	34
2022/C 207/45	Causa T-292/20: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Yanukovych/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un'autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») . . . . .	35
2022/C 207/46	Causa T-299/20: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — KF/ BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Inchiesta amministrativa – Decisione recante rigetto della denuncia – Errore di valutazione – Principio di buona amministrazione – Responsabilità») . . . . .	36
2022/C 207/47	Causa T-720/20: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Perry Street Software/EUIPO — Toolstream (SCRUFFS) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo SCRUFFS – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]»] . . . . .	36
2022/C 207/48	Causa T-30/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — L'Oréal/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SO COUTURE – Marchio dell'Unione europea denominativo SO...? – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	37
2022/C 207/49	Causa T-35/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — SFD/EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori ALLMAX NUTRITION – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	38
2022/C 207/50	Causa T-36/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — PO/ Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/338/17 – Non iscrizione nell'elenco di riserva – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 4, dello Statuto – Accomodamenti ragionevoli – Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Danno materiale e morale») . . . . .	38
2022/C 207/51	Causa T-206/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Kalita e Haas/EUIPO — Kitzbühel Tourismus (Rappresentazione di due animali) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta due animali – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un animale – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	39
2022/C 207/52	Causa T-264/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Établissement Amra/EUIPO — eXpresio (Forma di uno stivale rimbalzante) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di uno stivale rimbalzante – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 – Presenza di elementi denominativi – Assenza di caratteristiche essenziali non funzionali]»] . . . . .	40

2022/C 207/53	Causa T-451/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (Testa Rossa) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Testa Rossa – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore TESTA ROSSA – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, paragrafo b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	40
2022/C 207/54	Causa T-17/21: Ordinanza del Tribunale del 22 marzo 2022 — Miquel y Costas & Miquel/EUIPO (Pure Hemp) («Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire») . . . . .	41
2022/C 207/55	Causa T-232/21: Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2022 — Saure/Commissione [«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini di AstraZeneca contro il COVID-19 – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire – Domande di adeguamento delle conclusioni – Litispendenza – Irricevibilità manifesta»] . . . . .	41
2022/C 207/56	Causa T-431/21: Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2022 — UNIS / Commissione («Ricorso di annullamento – Previdenza sociale – Organismi incaricati della gestione di regimi legali di assicurazione malattia e di assicurazione vecchiaia – Cassa nazionale di assicurazione per la vecchiaia – Attività economica – Atto non impugnabile – Irricevibilità») . . . . .	42
2022/C 207/57	Causa T-550/21: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2022 — Kalypso Media Group / EUIPO (COMMANDOS) («Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire») . . . . .	42
2022/C 207/58	Causa T-123/22: Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Ecocert India / Commissione . . . . .	43
2022/C 207/59	Causa T-156/22: Ricorso proposto il 23 marzo 2022 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Commissione . . . . .	44
2022/C 207/60	Causa T-157/22: Ricorso proposto il 22 marzo 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) . . . . .	45
2022/C 207/61	Causa T-158/22: Ricorso proposto il 22 marzo 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) . . . . .	46
2022/C 207/62	Causa T-160/22: Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bàoli BEACH) . . . . .	47
2022/C 207/63	Causa T-163/22: Ricorso proposto il 28 marzo 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS) . . . . .	47
2022/C 207/64	Causa T-167/22: Ricorso proposto il 28 marzo 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS) . . . . .	48
2022/C 207/65	Causa T-168/22: Ricorso proposto il 30 marzo 2022 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI) . . . . .	49
2022/C 207/66	Causa T-170/22: Ricorso proposto il 31 marzo 2022 — Telefónica de España / Commissione . . . . .	50
2022/C 207/67	Causa T-171/22: Ricorso proposto il 31 marzo 2022 — OR e OS/Commissione . . . . .	51
2022/C 207/68	Causa T-172/22: Ricorso proposto il 31 marzo 2022 — Gönenç / EUIPO — Solar (termorad «ALUMINIUM PANEL RADIATOR») . . . . .	52
2022/C 207/69	Causa T-174/22: Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTREV) . . . . .	52
2022/C 207/70	Causa T-175/22: Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTRI) . . . . .	53

2022/C 207/71	Causa T-178/22: Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME) . . . . .	54
2022/C 207/72	Causa T-179/22: Ricorso proposto il 5 aprile 2022 — Farco-Pharma/EUIPO — Infarco (FARCO) . . . . .	54
2022/C 207/73	Causa T-183/22: Ricorso proposto l'11 aprile 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (EF) . . . . .	55
2022/C 207/74	Causa T-184/22: Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (E & F) . . . . .	55



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2022/C 207/01)

**Ultime pubblicazioni**

GU C 198 del 16.5.2022

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 191 del 10.5.2022

GU C 171 del 25.4.2022

GU C 165 del 19.4.2022

GU C 158 dell'11.4.2022

GU C 148 del 4.4.2022

GU C 138 del 28.3.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — BN, DM, EN / Getin Noble Bank S.A.**

(Causa C-132/20) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di «giurisdizione» – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell'indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare l'organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell'Unione]*

(2022/C 207/02)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Najwyższy

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: BN, DM, EN

Convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Con l'intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la prima nomina di un giudice in uno Stato membro a un posto siffatto o la sua successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore derivino da una decisione adottata da un organo di un regime non democratico esistito in questo Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea, anche laddove le nomine di tale giudice in organi giurisdizionali dopo la fine del regime in parola fossero fondate segnatamente sull'anzianità da esso maturata nel corso del periodo durante il quale il regime in questione era in carica, o anche laddove tale giudice abbia prestato giuramento unicamente in occasione della sua prima nomina quale giudice da parte di un organo di questo stesso regime, non è di per sé idonea a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministratori, in merito all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi, e pertanto non è neppure idonea a rimettere in discussione la qualità di organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, di una formazione giudicante in cui detto giudice siede.

- 2) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, una formazione giudicante facente parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, nella quale sieda un giudice la cui prima nomina ad un posto di giudice o la cui successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore siano intervenute o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di detto Stato membro, o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo regolarmente composto, ma al termine di una procedura che non era né trasparente, né pubblica, né impugnabile con un ricorso giurisdizionale, in quanto irregolarità siffatte non sono di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, e in particolare l'esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale che metta in pericolo l'integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e che faccia sorgere così, negli amministrati, dubbi seri e legittimi in merito all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi.

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 22.06.2020.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica di Polonia**

(Causa C-139/20) (<sup>1</sup>)

**[Inadempimento di uno Stato – Tassazione dei prodotti energetici utilizzati da imprese a forte consumo di energia – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 – Imprese che rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea – Esenzione dalle accise]**

(2022/C 207/03)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente da M. Siekierzyńska e A. Armenia, successivamente da A. Armenia, in qualità di agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, in qualità di agente)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 201 del 15.06.2020.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN**

(Causa C-472/20) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratti di credito – Finanziamento espresso in valuta estera rimborsabile in moneta nazionale – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Carattere abusivo di una clausola relativa all'oggetto principale del contratto – Effetti – Nullità del contratto – Pregiudizio grave per il consumatore – Effetto utile della direttiva 93/13 – Parere non vincolante dell'organo giurisdizionale supremo – Possibilità di rimettere le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se un tale contratto non fosse stato concluso)**

(2022/C 207/04)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.

Convenuto: PN

**Dispositivo**

- 1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che l'effetto utile delle disposizioni di quest'ultima non può essere garantito, in mancanza di una norma di diritto nazionale di natura suppletiva che disciplini una situazione siffatta, dal solo parere non vincolante dell'organo giurisdizionale supremo dello Stato membro interessato che indichi ai giudici di grado inferiore l'approccio da seguire per dichiarare che un contratto sia valido o abbia prodotto i suoi effetti tra le parti, nel caso in cui tale contratto non possa sussistere a causa del carattere abusivo di una clausola relativa al suo oggetto principale.
- 2) La direttiva 93/13 dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice nazionale competente decida di rimettere le parti di un contratto di finanziamento nella situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato stipulato per il fatto che una clausola di detto contratto relativa al suo oggetto principale deve essere dichiarata abusiva in forza di tale direttiva, fermo restando che, se tale ripristino si rivela impossibile, a lui spetta vigilare affinché il consumatore si trovi in definitiva nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita.

(<sup>1</sup>) GU C 423 del 7.12.2020.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese**

(Causa C-687/20) (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 7, paragrafo 2 – Mappe acustiche strategiche – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d'azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche – Sintesi dei piani d'azione – Omessa comunicazione alla Commissione europea nei termini previsti»)**

(2022/C 207/05)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: M. Pimenta, P. Barros da Costa, H. Almeida, J. Reis Silva e L. Inez Fernandes, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica portoghese, da un lato, non avendo elaborato mappe acustiche strategiche relative agli assi stradali principali PT\_a\_rd00410, PT\_a\_rd00458, PT\_a\_rd00460, PT\_a\_rd00462 e PT\_a\_rd00633 né piani d'azione per gli agglomerati di Amadora e di Porto nonché per gli assi stradali e ferroviari principali di cui all'allegato alla presente sentenza, e, dall'altro, non avendo comunicato alla Commissione europea i dati risultanti da tali mappe né le sintesi di tali piani d'azione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l'allegato VI di quest'ultima.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 62 del 22.2.2021.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bremen — Germania) — DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA**

(Causa C-96/21) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Articolo 16, lettera l) – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore di un'attività del tempo libero – Rischio connesso all'esercizio del diritto di recesso)*

(2022/C 207/06)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Bremen

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: DM

Resistente: CTS Eventim AG & Co. KGaA

**Dispositivo**

L'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l'eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore di un'attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all'acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l'estinzione mediante recesso, ai sensi dell'articolo 12, lettera a), di detta direttiva, dell'obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all'accantonamento delle disponibilità così svincolate sull'organizzatore dell'attività di cui trattasi e, dall'altro lato, sia previsto che l'attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 19.4.2021.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria**

(Causa C-195/21) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Applicabilità ad una situazione puramente interna – Articolo 58, paragrafi 1 e 4 – Criteri di selezione – Capacità tecniche e professionali degli offerenti – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 8, paragrafo 3 – Misure di controllo – Facoltà delle autorità nazionali preposte alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione di valutare in modo diverso la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico]*

(2022/C 207/07)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Rayonen sad Lukovit

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: LB

Resistente: Smetna palata na Republika Bulgaria

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 58, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell'ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice possa imporre, come criteri di selezione relativi alle capacità tecniche e professionali degli operatori economici, requisiti più rigorosi rispetto a quelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale, purché siffatti requisiti siano adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare, siano attinenti all'oggetto dell'appalto e siano proporzionati a quest'ultimo.
- 2) L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il principio di proporzionalità, esso non osta a che le autorità nazionali preposte alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea valutino in modo diverso le stesse circostanze in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

(<sup>1</sup>) GU C 228 del 14.6.2021.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl  
(Causa C-231/21) (<sup>1</sup>)**

**[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE)  
n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro  
competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi –  
Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione – Nozione di  
«detenzione» – Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con  
l'autorizzazione di un giudice]**

(2022/C 207/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: IA

Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

**Dispositivo**

L'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «detenzione», di cui a tale disposizione, non è applicabile al ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero, autorizzato con una decisione giudiziaria per il motivo che tale persona, a causa di una patologia psichica, costituisce un serio pericolo per sé stessa o per la società.

(<sup>1</sup>) GU C 242 del 21.6.2021.

---

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg — Germania) — EL, CP / Ryanair DAC**

(Causa C-287/20) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall'obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Sciopero del personale di cabina e dei piloti – Circostanze «interne» ed «esterne» all'attività del vettore aereo operativo – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 12 et 28 – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di riunione e di associazione dei lavoratori nonché al diritto di negoziazione del vettore aereo]*

(2022/C 207/09)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hamburg

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: EL, CP

Convenuta: Ryanair DAC

**Dispositivo**

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di cabina e dei piloti di un vettore aereo operativo e diretto a far valere le rivendicazioni di tali lavoratori non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione, essendo irrilevante a tale riguardo l'esistenza di negoziazioni preliminari con i rappresentanti dei lavoratori.

(<sup>1</sup>) GU C 279 del 24.08.2020

---

**Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Comune di Venezia / Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA**

(Causa C-467/21) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Restrizioni all'installazione di impianti di telefonia mobile imposte dalle autorità locali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia principale – Irricevibilità manifesta)*

(2022/C 207/10)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nel procedimento principale**

*Appellante:* Comune di Venezia

*Appellate:* Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA

*Altra parte in causa:* Regione Veneto

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 luglio 2021, è manifestamente irricevibile.

<sup>(1)</sup> GU C 422 del 18.10.2021.

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — FU / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)**

(Causa C-505/21.) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Politica d'asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Articolo 27 – Mezzi di ricorso contro la decisione di trasferimento – Mancanza di collegamento fra l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione e la realtà effettiva o l'oggetto della controversia del procedimento principale – Irricevibilità manifesta]*

(2022/C 207/11)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal du travail de Liège

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* FU

*Convenuta:* Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Liège, division d'Arlon (Tribunal del lavoro di Liegi, sezione di Arlon, Belgio), con decisione del 17 agosto 2021, è manifestamente irricevibile.

<sup>(1)</sup> GU C 412 dell'11.10.2021.

---

**Ordinanza del Presidente della Corte dell'11 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg — Germania) — Passengers friend GmbH / British Airways plc (Causa C-89/22) <sup>(1)</sup>**

*(Trasporti aerei – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Volo in coincidenza suddiviso in due segmenti – Ritardo prolungato alla destinazione finale subito nel secondo segmento operato da una compagnia aerea non europea – Domanda di compensazione pecuniaria nei confronti della compagnia aerea europea che ha operato il primo segmento)*

(2022/C 207/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hamburg

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Passengers friend GmbH

Convenuta: British Airways plc

**Dispositivo**

La causa C-89/22 è cancellata dal ruolo della Corte.

<sup>(1)</sup> Data di deposito: 10.2.2022.

---

**Impugnazione proposta il 12 maggio 2021 da João Miguel Barata avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 3 marzo 2021, causa T-723/18, Barata/Parlamento**

**(Causa C-305/21 P)**

(2022/C 207/13)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: João Miguel Barata (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta, avocats, V. Villante, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 31 marzo 2022, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato il sig. João Miguel Barata a farsi carico delle proprie spese.

**Impugnazione proposta il 17 dicembre 2021 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-342/20, Indo European Foods / EUIPO**

**(Causa C-801/21 P)**

(2022/C 207/14)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Hanf, V. Ruzek, D. Gaja, E. Markakis, Agents)

*Altre parti nel procedimento:* Indo European Foods Ltd, Hamid Ahmad Chakari

### **Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata T-342/20;
- dichiarare che non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079-4), e
- condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dall'EUIPO relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente, l'EUIPO, deduce un unico motivo, ossia la violazione del requisito della persistenza dell'interesse ad agire, come riconosciuto da una giurisprudenza consolidata, che solleverebbe una questione importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.

- Primo errore di diritto, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe violato il presupposto essenziale e autonomo di qualsiasi azione giurisdizionale — come riconosciuto da una giurisprudenza consolidata — della persistenza dell'interesse ad agire, rifiutandosi di esaminare elementi emersi successivamente all'adozione della decisione controversa per il solo fatto che tali elementi non potrebbero rimettere in discussione la legittimità della decisione controversa. Un'interpretazione siffatta non solo confonderebbe tale requisito procedurale preliminare e il successivo controllo di legittimità nel merito. Essa priverebbe anche la persistenza dell'interesse ad agire della propria autonoma funzione.
- Secondo errore di diritto, vertente sul fatto che, di conseguenza, il Tribunale avrebbe mancato di valutare la persistenza dell'interesse ad agire della ricorrente in primo grado. Concentrandosi sul controllo di legittimità, il Tribunale avrebbe lasciato irrisolta la questione relativa a tale requisito preliminare obbligatorio: ossia di quali vantaggi potrebbe trarre la ricorrente in primo grado dall'annullamento della decisione controversa.
- Terzo errore di diritto, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe mancato di concludere che la ricorrente in primo grado non aveva ottemperato al suo obbligo di dimostrare la persistenza del suo interesse ad agire a partire dalla fine del periodo di transizione. Considerato che il marchio richiesto verrebbe registrato solo dopo la fine del periodo di transizione, vale a dire in un momento in cui i marchi in conflitto non svolgeranno (e non avranno mai svolto) la loro funzione essenziale contemporaneamente<sup>(1)</sup>, l'EUIPO sostiene che non potrebbe sorgere alcun conflitto *ratione temporis* e *ratione loci*. Ne consegue che la ricorrente in primo grado non potrebbe trarre alcun vantaggio dal procedimento e, pertanto, non dimostrerebbe la persistenza dell'interesse ad agire.
- Quarto errore di diritto, vertente sul fatto che il Tribunale, in conseguenza di tali errori, avrebbe violato l'articolo 50, paragrafo 3, TUE, gli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso<sup>(2)</sup> e l'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 — che sono espressione del principio fondamentale di territorialità — imponendo all'EUIPO l'obbligo di non tener conto delle conseguenze giuridiche della fine del periodo di transizione nell'ambito della presente causa.

— La presente impugnazione solleverebbe una questione significativa per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione. La sentenza impugnata avallerebbe un'interpretazione restrittiva della portata dell'esigenza orizzontale della persistenza dell'interesse ad agire. Detta esigenza si ispirerebbe alla teoria generale del diritto processuale comune agli Stati membri e l'interpretazione fornita dal giudice dell'Unione potrebbe influenzare significativamente il modo in cui viene applicata dai giudici nazionali. La presente impugnazione solleverebbe anche un'importante questione di natura procedurale — in alcun modo limitata all'ambito del diritto di proprietà intellettuale — ossia le conseguenze da trarre dalla norma secondo cui l'autore dell'atto annullato deve fare riferimento alla data in cui esso lo aveva adottato per adottare l'atto sostitutivo. La questione del venir meno del diritto anteriore nelle more del procedimento avrebbe dato luogo a sentenze contraddittorie del Tribunale, tuttavia la Corte di giustizia avrebbe avuto occasione di affrontare tale questione solo brevemente, con ordinanza motivata. La presente impugnazione solleverebbe anche la questione generale delle conseguenze, sull'ordinamento giuridico dell'Unione, dell'effettivo recesso dall'Unione del Regno Unito.

(1) Articoli 11, 51, paragrafo 1, 66, paragrafo 1, e 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

(2) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2019, C 384 I, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 10 gennaio 2022 dalla Sanford LP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-443/20, Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Etichette)**

**(Causa C-19/22 P)**

(2022/C 207/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Sanford LP (rappresentante: J. Zecher, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Avery Zweckform GmbH

Con ordinanza del 6 aprile 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Sanford LP a farsi carico delle proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 28 gennaio 2022 — YQ/ Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**(Causa C-57/22)**

(2022/C 207/16)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší soud České republiky

**Parti**

*Ricorrente per cassazione:* YQ

*Altra parte nel procedimento di cassazione:* Ředitelství silnic a dálnic ČR

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore illegittimamente licenziato, e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro conformemente al diritto nazionale a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro, anche nel caso in cui, secondo la normativa nazionale, un dipendente illegittimamente licenziato, che abbia tempestivamente comunicato per iscritto al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze, ha diritto a un'indennità di salario o stipendio pari al guadagno medio a decorrere dal giorno in cui ha comunicato al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze fino al giorno in cui il datore di lavoro gli consente di riprendere il lavoro oppure in cui il rapporto di lavoro ha validamente fine.

<sup>(1)</sup> GU 2003 L 299, pag. 9.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il  
2 febbraio 2022 — Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA / Toscca  
Equipamentos de Madeira Lda**

**(Causa C-66/22)**

(2022/C 207/17)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

### Parti

*Ricorrenti:* Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA

*Resistente:* Toscca Equipamentos de Madeira Lda

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la causa di esclusione prevista all'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE <sup>(1)</sup> costituisca una «riserva di decisione» dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Se il legislatore nazionale possa sostituire integralmente la decisione spettante all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE con una decisione (con gli effetti di una decisione) generica dell'Autoridade da Concorrência (autorità della concorrenza) di applicazione di una sanzione accessoria consistente nel divieto di partecipazione a gare d'appalti pubblici durante un determinato periodo di tempo nell'ambito dell'applicazione di una sanzione pecuniaria per violazione di regole di concorrenza.
- 3) Se la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice sull'«affidabilità» dell'operatore economico tenuto conto dell'osservanza (inosservanza) delle regole del diritto della concorrenza al di fuori della specifica procedura di aggiudicazione debba intendersi nel senso che è necessario effettuare una valutazione motivata dell'idoneità relativa del summenzionato operatore, ciò che contribuisce a dare applicazione concreta al diritto ad una buona amministrazione, previsto all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 4) Se si possa considerare conforme con il diritto europeo e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, la soluzione adottata dal diritto portoghese all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), del CCP <sup>(2)</sup>, che fa dipendere l'esclusione di un operatore economico dalla procedura di aggiudicazione, per violazione delle regole di concorrenza al di fuori della specifica procedura di aggiudicazione in esame, dalla decisione che dovesse essere adottata da parte dell'Autoridade da Concorrência in sede di applicazione della sanzione accessoria consistente nel divieto di partecipazione a gare d'appalti pubblici, procedura nell'ambito della quale è l'Autoridade da Concorrência a valutare in tale sede la rilevanza delle misure di self-cleaning adottate.

- 5) Infine, se si possa del pari considerare conforme con il diritto europeo, e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, la soluzione adottata dal diritto portoghese all'articolo 70, paragrafo 2, lettera g), del CCP di limitare la possibilità di escludere un'offerta per la presenza di forti indizi di atti, accordi, pratiche o informazioni che possono distorcere le regole di concorrenza nella specifica procedura di aggiudicazione in cui tali pratiche vengono rilevate.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

(<sup>2</sup>) Código dos Contratos Públicos (codice degli appalti pubblici).

---

**Impugnazione proposta l'8 febbraio 2022 da QB avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione)  
dell'8 dicembre 2021, causa T-71/21, QB/Commissione**

**(Causa C-88/22 P)**

(2022/C 207/18)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* QB (rappresentante: R. Wardyn, radca prawny)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata,
- e, pertanto,
- annullare le decisioni della Commissione europea del 6 aprile 2020 e del 3 novembre 2020,
- o, in subordine,
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo, e
- condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese processuali e quelle del ricorrente nei due gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un solo motivo vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari e sostiene che il Tribunale:

- abbia erroneamente determinato l'attività professionale principale del ricorrente non avendo considerato i servizi effettuati per lo Stato polacco, e il suo status di giudice;
  - abbia erroneamente definito la condizione di «servizi effettuati per un altro Stato»;
  - abbia ignorato i servizi effettuati dal ricorrente per lo Stato polacco e il suo status di giudice, senza tenerne conto nell'esaminare l'eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato».
-

**Impugnazione proposta il 10 febbraio 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° dicembre 2021, causa T-546/20, Sopra Steria Benelux e Unisys Belgium / Commissione**

**(Causa C-101/22 P)**

(2022/C 207/19)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. André, M. Ilkova, O. Verheecke, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Sopra Steria Benelux, Unisys Belgium

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare i punti da 52 a 57, 60, 61, 66, 68 e 69 della sentenza impugnata;
- respingere la domanda di annullamento;
- condannare la Sopra Steria Benelux e la Unisys Belgium a sopportare le spese del presente procedimento dinanzi alla Corte e del procedimento dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

Nell'ambito della sua impugnazione, la Commissione solleva tre motivi.

Il primo motivo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel qualificare in primo grado la lettera del 10 luglio 2020 come una «domanda esplicita» volta ad ottenere le ragioni che avevano indotto l'amministrazione aggiudicatrice a non considerare l'offerta prescelta come anormalmente bassa.

Il secondo motivo riguarda un travisamento dei fatti, essendo erronea la valutazione del contenuto della risposta della Commissione del 20 luglio 2020.

Il terzo motivo verte sulla violazione della portata dell'obbligo di motivazione che incombe all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario, quando l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'offerta selezionata non appaia anormalmente bassa.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 15 febbraio 2022 — P.M. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie**

**(Causa C-105/22)**

(2022/C 207/20)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* P.M.

*Resistente:* Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

### Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché il principio del carattere monofase dell'accisa quale imposta sul consumo effettivo ed il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una disposizione nazionale come l'articolo 107, paragrafo 1, della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym) relativamente alla parte in cui tale norma impedisce al soggetto passivo di ottenere il rimborso dell'accisa pagata sull'esportazione di un'autovettura immatricolata, calcolata in proporzione al periodo di utilizzo della stessa sul territorio nazionale.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 15 febbraio 2022 — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. / Innovációs és Technológiai Miniszter

(Causa C-106/22)

(2022/C 207/21)

Lingua processuale: l'ungherese

### Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

### Parti

Ricorrente: Xella Magyarország Építőanyagipari Kft.

Autorità competente dinanzi alla quale è stato presentato il ricorso: Innovációs és Technológiai Miniszter

### Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce dei considerando 4 e 6 del regolamento (UE) 2019/452<sup>(1)</sup>, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE, se l'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE debba essere interpretato nel senso che include la possibilità di adottare una disciplina come quella di cui all'articolo 85 della a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (legge LVIII del 2020, sulle norme transitorie relative alla cessazione dello stato di emergenza e sulla crisi epidemiologica), e in particolare come quella di cui agli articoli 276, punti 1 e 2, lettera a), e 283, paragrafo 1, lettera b), della stessa.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la mera circostanza che la Commissione abbia svolto una procedura di controllo delle concentrazioni, abbia esercitato le proprie competenze e abbia autorizzato una concentrazione relativa alla catena di proprietà di un investitore estero indiretto osti all'esercizio del potere decisionale ai sensi del diritto dello Stato membro applicabile.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU 2019 L 79I, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 16 febbraio 2022 — X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Causa C-107/22)

(2022/C 207/22)

Lingua processuale: il neerlandese

### Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

### Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la regola generale 2a<sup>o</sup> (<sup>1</sup>) debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a componenti sfusi di un apparecchio di ricezione via satellite destinati, dopo l'immissione in libera pratica, a essere assemblati in un apparecchio di ricezione via satellite completo, componenti che sono stati trasportati in un unico container e sono stati denunciati lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso denunciante, in nome proprio e per proprio conto, con due distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che all'immissione in libera pratica sono di proprietà di due imprese tra loro collegate.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la regola generale 2a debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a componenti sfusi di un apparecchio di ricezione satellitare che sono denunciati per l'immissione in libera pratica dallo stesso denunciante, in nome proprio e per proprio conto, lo stesso giorno e presso lo stesso ufficio doganale dove gli altri componenti di tale apparecchio di ricezione via satellite sono vincolati al regime del transito comunitario esterno, mentre al momento delle dichiarazioni i componenti sono di proprietà di due imprese collegate e tutti i componenti congiuntamente sono destinati, dopo l'immissione in libera pratica, a essere assemblati in un apparecchio di ricezione satellitare completo.

(<sup>1</sup>) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987 L 256, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängigen Schiedskommission Wien (Austria) il 17 febbraio 2022 — E.N.

(Causa C-115/22)

(2022/C 207/23)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Unabhängigen Schiedskommission Wien

### Parti

Richiedente: E.N.

Parti intervenienti: Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV), World Anti-Doping Agency (WADA)

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'informazione relativa al fatto che una specifica persona abbia commesso una determinata violazione della normativa antidoping e sia stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un «dato relativo alla salute» ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 (<sup>1</sup>) (in prosieguo: il «regolamento generale sulla protezione dei dati»).
- 2) Se il regolamento generale sulla protezione dei dati — con particolare riguardo al suo articolo 6, paragrafo 3, secondo comma — osti a una normativa nazionale la quale prevede la pubblicazione del nome delle persone interessate dalla decisione della Commissione arbitrale indipendente, della durata dell'esclusione e dei motivi della stessa, senza che sia possibile desumerne i dati dell'interessato relativi alla salute. Se sia rilevante al riguardo il fatto che, secondo la normativa nazionale, la divulgazione di tali informazioni al pubblico può essere omessa solo se l'interessato è un atleta ricreazionale, un minore o una persona che ha contribuito in modo significativo all'individuazione di potenziali violazioni della normativa antidoping, fornendo informazioni o altre indicazioni.
- 3) Se il regolamento generale sulla protezione dei dati — con particolare riguardo ai principi enunciati dal suo articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) — postuli in ogni caso, prima della pubblicazione, un bilanciamento tra gli interessi della personalità dell'interessato compromessi da una pubblicazione, da un lato, e l'interesse del pubblico ad essere informato sulla violazione della normativa antidoping da parte di un atleta, dall'altro lato.
- 4) Se l'informazione concernente il fatto che una persona specifica ha commesso una determinata violazione della normativa antidoping ed è stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se la Commissione arbitrale indipendente istituita dall'articolo 8 dell'Anti Doping-Bundesgesetz 2021 [legge federale in materia di antidoping del 2021] sia un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

**Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Dyson Ltd, dalla Dyson Technology Ltd, dalla Dyson Operations Pte Ltd, dalla Dyson Manufacturing Sdn Bhd, dalla Dyson Spain, SL, dalla Dyson Austria GmbH, dalla Dyson sp. z o.o., dalla Dyson Ireland Ltd, dalla Dyson GmbH, dalla Dyson, dalla Dyson Srl, dalla Dyson Sweden AB, dalla Dyson Denmark ApS, dalla Dyson Finland Oy, dalla Dyson BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-127/19, Dyson e a. / Commissione**

**(Causa C-122/22 P)**

(2022/C 207/24)

*Lingua processuale: l'inglese*

## **Parti**

*Ricorrenti:* Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV (rappresentanti: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe e M. Healy, solicitors e avocats)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

## **Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata;
- dichiarare che la Commissione è incorsa in una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione e rinviare la domanda di risarcimento dei danni al Tribunale; e
- condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dyson in relazione al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

## **Motivi e principali argomenti**

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato i motivi di ricorso dedotti dalla Dyson e non ne avrebbe dato motivazione. Il motivo di ricorso dedotto dalla Dyson avrebbe riguardato unicamente l'errore grave e manifesto in cui sarebbe incorsa la Commissione scegliendo l'unico metodo di prova che chiaramente non rientrava nel suo potere discrezionale, ossia il metodo di prova a contenitore vuoto. Il Tribunale non avrebbe esaminato tale motivo;

il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la giurisprudenza in materia di violazione sufficientemente qualificata, non attribuendo un peso determinante alla sua conclusione che la Commissione aveva violato un requisito non discrezionale ai sensi dell'articolo 10 della direttiva madre;

il terzo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata e avrebbe travisato gli elementi di prova, concludendo che la specificazione «durante l'uso» contenuta nella direttiva madre dava origine a difficoltà interpretative;

il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che la specificazione «durante l'uso» contenuta nella direttiva madre dava origine a complessità normativa;

il quinto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che non vi era alcun errore grave e manifesto in relazione alla violazione da parte della Commissione del principio fondamentale della parità di trattamento;

il sesto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che non vi era alcun errore grave e manifesto in relazione alla violazione da parte della Commissione dei principi fondamentali di buona amministrazione e/o di diligenza;

il settimo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa in materia di violazione sufficientemente qualificata, concludendo che non vi era alcun errore grave e manifesto in relazione alla violazione da parte della Commissione del principio fondamentale del diritto all'esercizio di un'attività commerciale o d'impresa.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Italia) il 25 febbraio 2022 — BM, NP / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**(Causa C-132/22)**

(2022/C 207/25)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* BM, NP

*Resistente:* Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo n. 492/2011<sup>(1)</sup> debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall'articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017, ai sensi della quale, per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l'esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale, e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all'anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 1° marzo 2022 —  
Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e a. / Ministre de l'Intérieur**

**(Causa C-143/22)**

(2022/C 207/26)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d'action pour l'accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS — Hépatites Fédération

*Resistente:* Ministre de l'Intérieur

### Questione pregiudiziale

Se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste dal titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2016/399 <sup>(1)</sup>, lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, in sede di verifiche effettuate a tale frontiera, sulla base dell'articolo 14 di tale regolamento, senza che la direttiva 2008/115/CE <sup>(2)</sup> sia applicabile.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Liège (Belgio) il 2 marzo 2022 — OP / Commune d'Ans

(Causa C-148/22)

(2022/C 207/27)

*Lingua processuale: il francese*

### Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

### Parti

*Ricorrente:* OP

*Resistente:* Commune d'Ans

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro <sup>(1)</sup>, possa essere interpretato nel senso che autorizza una pubblica amministrazione a organizzare un ambiente amministrativo totalmente neutro e a vietare pertanto a tutti i membri del personale, a prescindere dal fatto che siano o meno a diretto contatto con il pubblico, di indossare segni di convinzioni personali.
- 2) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, possa essere interpretato nel senso che autorizza una pubblica amministrazione a organizzare un ambiente amministrativo totalmente neutro e a vietare pertanto a tutti i membri del personale, a prescindere dal fatto che siano o meno a diretto contatto con il pubblico, di indossare segni di convinzioni personali, benché tale divieto neutro sembri colpire in maggioranza le donne, potendo dunque costituire una discriminazione dissimulata fondata sul genere.

<sup>(1)</sup> GU 2000, L 303, pag. 16.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 15 marzo 2022 — Kapiosto r.y./ Telia Finland Oyi

(Causa C-201/22)

(2022/C 207/28)

*Lingua processuale: il finlandese*

### Giudice del rinvio

Korkein oikeus

### Parti nel procedimento principale

*Attrice:* Kapiosto r.y.

*Convenuta:* Telia Finland Oyi

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, con riferimento agli organismi per la gestione delle licenze contrattuali che gestiscono collettivamente i diritti di proprietà intellettuale, per legittimazione a difendere tali diritti, presupposta dalla legittimazione attiva fondata sull'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 <sup>(1)</sup>, si intenda esclusivamente la capacità generale di stare in giudizio o si richieda un diritto espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale di agire in giudizio in nome proprio a difesa dei diritti di cui trattasi.
- 2) Se, nell'interpretazione basata sull'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, la nozione di «interesse diretto alla difesa dei diritti d'autore dei titolari che esso rappresenta», debba essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel caso in cui si tratti del diritto di un organismo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/26/UE <sup>(2)</sup>, di proporre in nome proprio un'azione per contraffazione del diritto d'autore qualora:
  - i) si tratti di utilizzi di opere per le quali un organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali ai sensi del Tekijänoikeuslaki (legge sul diritto d'autore), ha la facoltà di concedere licenze collettive estese che consentono al licenziatario di utilizzare anche opere di autori di questo settore che non hanno conferito a detto organismo alcun mandato per gestire i propri diritti;
  - ii) si tratti di utilizzi di opere per le quali gli autori hanno conferito mediante contratto o mandato all'organismo un'autorizzazione all'utilizzo dei propri diritti senza trasferire i diritti d'autore all'organismo.
- 3) Ove si presuma che l'organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, abbia un interesse diretto e la legittimazione attiva ad agire in giudizio in nome proprio: quale rilevanza debba attribuirsi, nella valutazione della legittimazione attiva, eventualmente alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fatto che l'organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, rappresenta anche gli autori che non lo hanno autorizzato a gestire i propri diritti e al fatto che il diritto di tale organismo di agire in giudizio a difesa dei diritti dei suddetti autori non è disciplinato dalla legge.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72).

---

### Ricorso proposto il 29 marzo 2022 — Regno di Spagna / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-224/22)

(2022/C 207/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni del ricorrente

- annullare il regolamento (UE) 2022/110 <sup>(1)</sup> del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, per quanto riguarda la fissazione (i) dello sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci con palangari per la pesca del nasello (*Merluccius merluccius*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6, e 7) di cui all'allegato III, lettera c); e (ii) del limite massimo di cattura del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), di cui all'allegato III, lettera e);

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

#### **Primo motivo:**

La fissazione dello sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci con palangari per la pesca di nasello e triglia di fango nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7;

- 1) non sarebbe motivata conformemente a quanto richiesto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento 2019/1022 <sup>(2)</sup> in quanto [il convenuto] non avrebbe indicato quali sono i pareri scientifici da cui risulterebbe che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock;
- 2) in subordine: (i) sarebbe in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento 2019/1022, in quanto dai pareri scientifici esaminati dal Regno di Spagna non risulterebbe che siano stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock; e (ii) sarebbe sproporzionata, in quanto manifestamente inidonea a perseguire l'obiettivo del regolamento 2019/1022 poiché non rispetterebbe il requisito del parere scientifico né lo sviluppo coerente della PCP nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale; ed [in quanto] non necessaria poiché esisterebbero altre misure alternative attuate per conseguire tale obiettivo (chiusure e aumento della selettività delle reti a strascico).

#### **Secondo motivo**

La fissazione di un limite massimo di cattura specifico per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7;

- 1) non sarebbe motivata conformemente a quanto richiesto dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2019/1022 in quanto [il convenuto] non avrebbe indicato quali sono i pareri scientifici da cui risulterebbe la necessità di adottare tale misura di conservazione;
- 2) in subordine: (i) sarebbe in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2019/1022, in quanto il ricorso a tale misura non sarebbe stato previsto dal suddetto regolamento e, dai pareri scientifici esaminati dal Regno di Spagna, non risulterebbe la necessità di adottare simile misura di conservazione; (ii) sarebbe sproporzionata, in quanto manifestamente inidonea al perseguimento dell'obiettivo del regolamento 2019/1022 poiché non rispetterebbe il requisito del parere scientifico e si sovrapporrebbe ad altre misure di conservazione, e [in quanto] non necessaria, data l'esistenza di altre misure alternative attuate per il conseguimento di suddetto obiettivo (chiusure, taglie minime e aumento della selettività delle reti a strascico).

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. (GU 2022, L 21, pag. 165).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014. (GU 2019, L 172, pag. 1).

# TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Martinair Holland / Commissione**

(Causa T-323/17) <sup>(1)</sup>

**[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»]**

(2022/C 207/30)

Lingua processuale: l’inglese

## Parti

**Ricorrente:** Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Vollrath, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

## Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Martinair Holland NV sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — SAS Cargo Group e a./Commissione**(Causa T-324/17) <sup>(1)</sup>

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Parità delle armi – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente marginale – Circostanze aggravanti – Recidiva – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/31)

*Lingua processuale: l’inglese***Parti**

*Ricorrenti:* SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danimarca), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stoccolma, Svezia), SAS AB (Stoccolma) (rappresentanti: B. Creve, M. Kofmann, J. Killick e G. Forwood, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Vollrath, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

**Oggetto**

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta.

**Dispositivo**

- 1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettere o), p) e q), paragrafo 2, lettere o) e p), paragrafo 3, lettere o) e p), e paragrafo 4, lettere o), p) e q), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo) è annullato nella parte in cui si constata la partecipazione della SAS AB, della SAS Cargo Group A/S e della Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.
- 2) L’articolo 1, paragrafo 2, lettere o) e p), nella parte in cui si constata una violazione dell’articolo 101 TFUE sui collegamenti provenienti dalla Thailandia e diretti nell’Unione europea tra il 20 luglio 2005 e il 14 febbraio 2006 per quanto riguarda la componente relativa al sovrapprezzo carburante, nonché l’articolo 1, paragrafo 3, lettere o) e p), nella parte in cui si constata una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti provenienti dalla Thailandia e diretti nello Spazio economico europeo tra il 20 luglio 2005 e il 14 febbraio 2006 per quanto riguarda la componente relativa al sovrapprezzo carburante, sono annullati.
- 3) L’articolo 3, lettere da n) a r), è annullato.
- 4) L’importo dell’ammenda inflitta alla Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden è fissato in EUR 7 030 618, quello dell’ammenda inflitta alla SAS Cargo Group e alla Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, in solido, è fissato in EUR 5 937 909, quello dell’ammenda inflitta alla SAS Cargo Group, alla Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e alla SAS, in solido, è fissato in EUR 6 314 572, quello dell’ammenda inflitta alla SAS Cargo Group e alla SAS, in solido, è fissato in EUR 29 045 427 e quello dell’ammenda inflitta alla SAS Cargo Group è fissato in EUR 21 687 090.
- 5) Il ricorso è respinto quanto al resto.

- 6) La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della SAS Cargo Group, della Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e della SAS.
- 7) La SAS Cargo Group, la Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e la SAS supporteranno un quarto delle proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 239 del 24.7.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione**  
(Causa T-325/17) (<sup>1</sup>)

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/32)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Vollrath, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all'annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea supporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV supporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

---

(<sup>1</sup>) GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air Canada / Commissione**(Causa T-326/17) <sup>(1)</sup>

**[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Assenza di una nuova comunicazione degli addebiti – Infrazione unica e continuata – Ritiro della domanda di trattamento favorevole – Competenza estesa al merito»]**

(2022/C 207/33)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Air Canada (Saint-Laurent, Québec, Canada) (rappresentanti: T. Soames, I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avvocati, e J. Joshua, barrister)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e H. Leupold, agenti, assistiti da G. Peretz, QC)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all'annullamento dell'ammenda inflittale o alla riduzione del suo importo.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera a), della decisione C (2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo) è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Air Canada alla componente dell'infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Air Canada all'articolo 3, lettera a), della decisione C(2017) 1742 final è fissato in EUR 17 952 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese della Air Canada.
- 5) La Air Canada sopporterà i due terzi delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Cargolux Airlines / Commissione**(Causa T-334/17) <sup>(1)</sup>

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Importo supplementare – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Ruolo emulativo – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/34)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentante: E. Aliende Rodríguez, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e A. Dawes, agenti, assistiti da E. MacKenzie, barrister)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all'annullamento dell'ammenda inflittale o alla riduzione del suo importo.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
  
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
  
- 3) La Cargolux Airlines International SA sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air France-KLM/Commissione**(Causa T-337/17) <sup>(1)</sup>

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/35)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann, A. de La Cotardière e A.-E. Herrada, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Giolito, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

**Oggetto**

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all’annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Air France-KLM sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 256 del 7.8.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Air France / Commissione**(Causa T-338/17) <sup>(1)</sup>

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/36)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Société Air France (Tremblay-en-France, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e A. de La Cotardière, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Giolito, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

**Oggetto**

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all’annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Société Air France sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 277 del 21.8.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Japan Airlines / Commissione**(Causa T-340/17) <sup>(1)</sup>

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Articolo 266 TFUE – Prescrizione – Diritti della difesa – Non discriminazione – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Importo supplementare – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/37)

Lingua processuale: l’inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, G. Koleva e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da J. Holmes, QC)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

### Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 4, lettera h), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Japan Airlines Co. Ltd, all'articolo 3, lettera h), di detta decisione, è fissato in EUR 28 875 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Japan Airlines supporterà un terzo delle proprie spese.
- 5) La Commissione europea supporterà le proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Japan Airlines.

(<sup>1</sup>) GU C 239 del 24.7.2017.

## Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — British Airways / Commissione

(Causa T-341/17) (<sup>1</sup>)

**[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell'ammenda – Valore delle vendite – Durata della partecipazione all'infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Competenza estesa al merito»]**

(2022/C 207/38)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: J. Turner, R. O'Donoghue, QC, e A. Lyle-Smythe, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e A. Dawes, agenti, assistiti da A. Bates, barrister)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla soppressione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della British Airways plc alla componente dell'infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final è annullato.
- 3) L'importo dell'ammenda inflitta alla British Airways, all'articolo 3, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final, è fissato in EUR 84 456 000.
- 4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla British Airways.
- 6) La British Airways sopporterà i due terzi delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Deutsche Lufthansa e a. / Commissione**

(Causa T-342/17) (<sup>1</sup>)

**[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Pregiudizio per il commercio tra Stati Membri – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata»]**

(2022/C 207/39)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania), Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania), Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e H. Leupold, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 1 della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Deutsche Lufthansa AG, la Lufthansa Cargo AG, la Swiss International Air Lines AG sopporteranno le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione.

(<sup>1</sup>) GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Cathay Pacific Airways/Commissione****(Causa T-343/17) <sup>(1)</sup>**

**[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Prescrizione – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]**

(2022/C 207/40)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: R. Kreisberger, QC, N. Grubeck, barrister, M. Rees, solicitor, ed E. Estellon, avvocato)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da J. Holmes, QC)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 1, paragrafi 1, lettera g), e 4, lettera g), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Cathay Pacific Airways Ltd, all'articolo 3, lettera g), di detta decisione, è fissato in EUR 47 040 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Cathay Pacific Airways supporterà un terzo delle proprie spese.
- 5) La Commissione europea supporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dalla Cathay Pacific Airways.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione**(Causa T-344/17) <sup>(1)</sup>

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Prescrizione – Principio del ne bis in idem – Principio di non discriminazione – Diritti della difesa – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/41)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Latam Airlines Group SA (Santiago, Cile), Lan Cargo SA (Santiago) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, O. Geiss e W. Sparks, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e G. Koleva, agenti, assistiti da G. Peretz, QC)

**Oggetto**

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.

**Dispositivo**

- 1) L’articolo 1, paragrafi 1, lettere i) e j), 3, lettere i) e j), e 4, lettere i) e j), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato.
- 2) L’articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), di detta decisione è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Latam Airlines Group SA e della Lan Cargo SA, da un lato, alle componenti dell’infrazione unica e continuata relative al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni e, dall’altro, alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo carburante prima del 22 luglio 2005.
- 3) L’articolo 3, lettera i), di tale decisione è annullato.
- 4) L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Latam Airlines Group e alla Lan Cargo è fissato in EUR 2 244 000.
- 5) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 6) La Commissione europea è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/  
Commissione**

(Causa T-350/17) <sup>(1)</sup>

*[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Principio del ne bis in idem – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»]*

(2022/C 207/42)

Lingua processuale: l’inglese

**Parti**

Ricorrenti: Singapore Airlines Ltd (Singapore, Singapore), Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapore) (rappresentanti: J. Kallagher, J.P. Poitras, solicitors, e J. Ruiz Calzado, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da C. Brown, barrister)

**Oggetto**

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà un terzo delle sue spese.
- 3) La Singapore Airlines e la Singapore Airlines Cargo sopporteranno le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Necci/Commissione**

(Causa T-129/19 RENV) <sup>(1)</sup>

*(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Previdenza sociale – RCAM – Rigetto della domanda di iscrizione in seguito al trasferimento dei diritti pensionistici – Condizione di aver lavorato per oltre tre anni – Articolo 95 del RAA – Articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 45 TFUE»)*

(2022/C 207/43)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Claudio Necci (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

*Convenuta*: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e T. Bohr, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta*: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e I. Terwinghe, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea del 18 aprile 2018, con la quale quest'ultima ha respinto implicitamente la sua domanda di iscrizione al regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell'Unione europea (RCAM) presentata il 18 dicembre 2017.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Claudio Necci afferenti al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, a titolo della causa C-202/20 P.
- 3) Il sig. Necci è condannato alle spese afferenti al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T-129/19 RENV, nonché al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T-129/19.
- 4) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno le proprie spese relative alla causa T-129/19 e al presente procedimento su rinvio.

(<sup>1</sup>) GU C 155 del 6.5.2019.

## Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-291/20) (<sup>1</sup>)

*«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un'autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»*

(2022/C 207/44)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente*: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov sul Don, Russia) (rappresentanti: M. Anderson, solicitor, E. Dean e J. Marjason-Stamp, barristers)

*Convenuto*: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Haas, P. Mahnič, S. Van Overmeire e A. Boggio-Tomasaz, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

**Dispositivo**

- 1) La decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato mantenuto nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 222 del 6.7.2020.

---

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Yanukovych/Consiglio**

(Causa T-292/20) (<sup>1</sup>)

*(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un'autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)*

(2022/C 207/45)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Oleksandr Viktorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: M. Anderson, solicitor, E. Dean e J. Marjason-Stamp, barristers)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Haas, P. Mahnič, S. Van Overmeire e A. Boggio-Tomasaz, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

**Dispositivo**

- 1) La decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Yanukovych è stato mantenuto nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 222 del 6.7.2020.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — KF/ BEI****(Causa T-299/20) <sup>(1)</sup>****(«Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Inchiesta amministrativa – Decisione recante rigetto della denuncia – Errore di valutazione – Principio di buona amministrazione – Responsabilità»)**

(2022/C 207/46)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: KF (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocate)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: K. Carr e J. Pawlowicz, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 27 gennaio 2020 della BEI che respinge la denuncia della ricorrente per molestie psicologiche e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale che quest'ultima avrebbe subito a motivo di tale decisione.

**Dispositivo**

- 1) La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 27 gennaio 2020 è annullata.
- 2) La BEI è condannata a versare a KF la somma di 3 000 euro.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La BEI è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da KF.

---

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 10.8.2020.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Perry Street Software/EUIPO — Toolstream (SCRUFFS)****(Causa T-720/20) <sup>(1)</sup>****[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo SCRUFFS – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]»]**

(2022/C 207/47)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Perry Street Software, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hawkins, solicitor, e T. Dolde, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Toolstream Ltd (Yeovil, Regno Unito) (rappresentante: J. Hourigan, solicitor)

### **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 settembre 2020 (procedimento R 550/2020-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Perry Street Software e la Toolstream.

### **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Perry Street Software, Inc. è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 44 dell'8.2.2021.

---

### **Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — L'Oréal/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE)**

(Causa T-30/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SO COUTURE – Marchio dell'Unione europea denominativo SO...? – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2022/C 207/48)

Lingua processuale: l'inglese

### **Parti**

*Ricorrente:* L'Oréal (Clichy, Francia) (rappresentanti: M. Treis e E.-M. Strobel, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: J. Quirin e J.-P. Jacquy, avvocati)

### **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 novembre 2020 (procedimento R 158/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional e la L'Oréal.

### **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La L'Oréal è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 12.4.2021.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — SFD/EUIPO — Allmax Nutrition  
(ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)**

(Causa T-35/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori ALLMAX NUTRITION – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2022/C 207/49)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: SFD S.A. (Opole, Polonia) (rappresentante: T. Grucelski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Canada)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 ottobre 2020 (procedimento R 511/2020-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Allmax Nutrition e la SFD.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SFD S.A. è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 98 del 22.3.2021.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — PO / Commissione**

(Causa T-36/21) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/338/17 – Non iscrizione nell'elenco di riserva – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 4, dello Statuto – Accomodamenti ragionevoli – Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Obbligo di motivazione – Doveri di sollecitudine – Responsabilità – Danno materiale e morale»)**

(2022/C 207/50)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: PO (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e D. Milanowska, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso del 29 aprile 2020, adottata dopo un riesame, di non inserire il suo nome nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/338/17 e della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina del 14 ottobre 2020 che respinge il suo reclamo e, dall'altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tali decisioni.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 110 del 29.3.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Kalita e Haas/EUIPO — Kitzbühel Tourismus  
(Rappresentazione di due animali)**

(Causa T-206/21) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta due animali – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un animale – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2022/C 207/51)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrenti:* Oliver Kalita (Jochberg, Austria), Christian Haas (Kitzbühel, Austria) (rappresentante: G. Donath, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul e D. Hanf, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Kitzbühel Tourismus, Körperschaft des öffentlichen Rechts (Kitzbühel) (rappresentante: M. Horak, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 febbraio 2021 (procedimento R 863/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, la Kitzbühel Tourismus e, dall'altro, il sig. Kalita e il sig. Haas.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 febbraio 2021 (procedimento R 863/2020-1) è annullata.
- 2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal sig. Oliver Kalita e dal sig. Christian Haas.
- 3) La Kitzbühel Tourismus, Körperschaft des öffentlichen Rechts, sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal sig. Kalita e dal sig. Haas.

---

(<sup>1</sup>) GU C 217 del 7.6.2021.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Établissement Amra/EUIPO — eXpresio (Forma di uno stivale rimbalzante)**

(Causa T-264/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea tridimensionale – Forma di uno stivale rimbalzante – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 – Presenza di elementi denominativi – Assenza di caratteristiche essenziali non funzionali»]**

(2022/C 207/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: M. Gómez Calvo, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: eXpresio, estudio creativo, SL (La Nucia, Spagna)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2021 (procedimento R 1083/2020-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Établissement Amra e la eXpresio, estudio creativo.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 marzo 2021 (procedimento R 1083/2020-1) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 263 del 5.7.2021.

**Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (Testa Rossa)**

(Causa T-451/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Testa Rossa – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore TESTA ROSSA – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, paragrafo b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2022/C 207/53)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Kurt Hesse (Norimberga, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tyrol, Austria) (rappresentante: T. Raubal, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 maggio 2021 (procedimento R 878/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wedl & Hofmann e il sig. Hesse.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Kurt Hesse è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 368 del 13.9.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 22 marzo 2022 — Miquel y Costas & Miquel/EUIPO (Pure Hemp)**

(Causa T-17/21) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»)**

(2022/C 207/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Miquel y Costas & Miquel, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agent)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 ottobre 2020 (procedimento R 853/2020-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Pure Hemp come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Miquel y Costas & Miquel, SA.

---

<sup>(1)</sup> GU C 72 dell'1.3.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2022 — Saure/Commissione**

(Causa T-232/21) <sup>(1)</sup>

**[«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini di AstraZeneca contro il COVID-19 – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire – Domande di adeguamento delle conclusioni – Litispendenza – Irricevibilità manifesta»]**

(2022/C 207/55)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, K. Herrmann e A. Spina, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita del 30 aprile 2021, nonché, dopo l'adeguamento delle conclusioni, della decisione esplicita del 13 luglio 2021, con cui la Commissione ha respinto la sua domanda confermativa di accesso a determinati documenti.

**Dispositivo**

- 1) Non occorre più statuire sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 30 aprile 2021 recante rigetto della domanda confermativa di accesso a determinati documenti.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 3) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Hans-Wilhelm Saure relative al ricorso e alla domanda di non luogo a statuire.
- 4) Il sig. Saure è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione relative alla domanda di adeguamento del ricorso.

---

(<sup>1</sup>) GU C 242 del 21.6.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2022 — UNIS / Commissione**

(Causa T-431/21) (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso di annullamento – Previdenza sociale – Organismi incaricati della gestione di regimi legali di assicurazione malattia e di assicurazione vecchiaia – Cassa nazionale di assicurazione per la vecchiaia – Attività economica – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)**

(2022/C 207/56)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Union nationale des indépendants solidaires UNIS (Lorient, Francia) (rappresentante: F. Ortega, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, H. van Vliet, T. Baumé e A. Boitos, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso, basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, che è un'organizzazione professionale di diritto francese creata il 21 febbraio 2020, chiede l'annullamento di una lettera della Commissione europea del 18 maggio 2021 con cui quest'ultima ha dichiarato di non essere competente a esaminare le questioni sollevate dalla ricorrente nella sua denuncia del 7 aprile 2021.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 422 del 18.10.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2022 — Kalypso Media Group / EUIPO (COMMANDOS)**

(Causa T-550/21) (<sup>1</sup>)

**(«Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»)**

(2022/C 207/57)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Kalypso Media Group GmbH (Worms, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 luglio 2021 (procedimento R 1864/2020-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo COMMANDOS come marchio dell'Unione europea.

### Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kalypso Media Group GmbH.

<sup>(1)</sup> GU C 431 del 25.10.2021.

## Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Ecocert India / Commissione

(Causa T-123/22)

(2022/C 207/58)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Ecocert India Pte Ltd [Gurugram (Gurgaon), India] (rappresentanti: Y. Martinet, D. Todorova e J. Sohm, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato I, punto 5, nella parte riguardante l'India, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione<sup>(1)</sup>, in quanto tale disposizione rimuove la Ecocert India Private Limited dall'elenco degli organismi di controllo riconosciuti per quanto riguarda l'India, accreditati per eseguire controlli e rilasciare certificati di ispezione che autorizzano l'immissione in libera pratica nell'Unione europea, come prodotti biologici, di prodotti importati dall'India; e
- condannare la Commissione a tutte le spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sull'incompetenza della convenuta a rimuovere il ricorrente dall'elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti.
  - Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007<sup>(2)</sup>, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008<sup>(3)</sup>, la convenuta sarebbe competente a redigere un elenco dei paesi terzi riconosciuti, che compare nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tuttavia, solo l'autorità competente del paese terzo sarebbe competente per accreditare o rimuovere dall'elenco gli organismi di controllo. Nel rimuoverla dall'elenco degli organismi di controllo riconosciuti, la convenuta avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza e violato l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, le disposizioni su cui la convenuta ha fondato il regolamento (UE) 2021/2325, ossia l'articolo 3, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione del 27 maggio 2021<sup>(4)</sup>, sarebbero entrate in vigore solo successivamente al 1° gennaio 2022.

2. Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali da parte della convenuta.
- La ricorrente sostiene che, decidendo di rimuoverla dall'elenco degli organismi di controllo indiani basato sull'elenco pubblicato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (elenco dei paesi terzi riconosciuti), la convenuta l'ha privata di ogni garanzia procedurale, poiché tale fondamento giuridico non prevede la possibilità per i singoli organismi di controllo di essere ascoltati prima che sia presa una decisione negativa nei loro confronti.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione dei fatti e di verifica degli elementi probatori, errore di valutazione da parte della convenuta riguardo all'adozione del regolamento (UE) 2021/2325.
- Prima parte del terzo motivo: la convenuta non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente non era a conoscenza dell'uso dell'ossido di etilene (EtO) come fumigante contro la salmonella, all'epoca in cui si è verificato l'evento.
  - Seconda parte del terzo motivo: la convenuta non avrebbe tratto le giuste conclusioni dalla circostanza che la ricorrente ha preso tutte le misure correttive necessarie.
  - Terza parte del terzo motivo: a parere della ricorrente la convenuta non avrebbe tenuto conto delle sanzioni adottate dall'autorità competente indiana APEDA.
4. Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di non discriminazione.
- Prima parte del quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità, in quanto la rimozione della ricorrente dall'elenco degli organismi di controllo certificati sarebbe stata sproporzionata rispetto alle irregolarità riscontrate e non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso e delle adeguate misure correttive.
  - Seconda parte del quarto motivo, violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, in quanto la convenuta avrebbe deciso in modo discriminatorio di rimuovere la certificazione solo relativamente ad alcuni organismi di controllo, nonostante le stesse irregolarità fossero state commesse anche da altre entità, generando in tal modo una concorrenza sleale tra gli organismi di controllo stranieri.
  - Terza parte del quarto motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la ripetuta inclusione della ricorrente nell'elenco degli organismi di controllo a partire dal 2006, avrebbe creato una situazione atta a far sorgere legittime aspettative, violate dalla convenuta, ed in quanto la rimozione della ricorrente dall'elenco degli organismi di controllo indiani si sarebbe fondata su una disposizione normativa poco chiara e imprevedibile.

<sup>(1)</sup> GU 2021, L 465, pag. 8

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 29 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2008, L 334, pag. 25).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU 2021 L 292, pag. 20).

## Ricorso proposto il 23 marzo 2022 — Hyundai Heavy Industries Holdings/ Commissione

(Causa T-156/22)

(2022/C 207/59)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrente:** Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: S. Völcker, J. Ruiz Calzado, H. Armengod Suarez, J.-B. Douchy, avvocati, e D. Little, Solicitor)

**Convenuta:** Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della Commissione del 13 gennaio 2022 nel caso M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (in prosieguo: «la decisione»), e
- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente su errori di diritto concernenti il tentativo della Commissione di dimostrare la creazione di una posizione dominante sulla base di un'analisi sostanziale che sarebbe scollegata dal criterio giuridico che la decisione mira ad applicare.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente su errori di diritto e di valutazione e sulla carenza di motivazione in ordine alla conclusione della Commissione secondo cui l'operazione controversa avrebbe creato una posizione dominante che verrebbe a costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato interno, in quanto la Commissione (a) ha fatto riferimento alle quote di mercato come prova «prima facie» della creazione di una posizione dominante, nonostante i margini persistentemente deboli, la sovraccapacità strutturale e gli appalti poco frequenti, (b) ha omesso di riconoscere i vincoli concorrenziali esercitati dai concorrenti ed è incorsa in una erronea valutazione della cardinalità, (c) non ha accolto l'argomento vertente sull'evidente potere contrattuale dei clienti in un mercato caratterizzato da sovraccapacità e da gare di appalto poco frequenti e di valore elevato, (d) non ha dimostrato come l'operazione controversa avrebbe portato ad un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato interno, e (e) ha valutato erroneamente la gamma di risultati possibili che si sarebbero verificati in assenza dell'operazione controversa.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di difesa e del diritto a una buona amministrazione in quanto la Commissione non avrebbe adottato una comunicazione degli addebiti supplementare per rimediare alla mancanza di chiarezza sugli elementi essenziali della comunicazione degli addebiti e si sarebbe avvalsa di elementi di prova non figuranti nella comunicazione degli addebiti.
4. Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del dovere di diligenza poiché gran parte degli elementi di prova figuranti nella comunicazione degli addebiti era obsoleta nel momento in cui la Commissione ha adottato la sua decisione, ed in quanto la Commissione non avrebbe indagato accuratamente ed in modo imparziale sui fatti più determinanti, anticipando il suo giudizio sull'esito dell'operazione controversa.

---

**Ricorso proposto il 22 marzo 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society  
(NATIONAL GEOGRAPHIC)**

**(Causa T-157/22)**

(2022/C 207/60)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Karolien Dehaen (Schilde, Belgio) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* National Geographic Society (Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso*: Marchio dell'Unione europea figurativo NATIONAL GEOGRAPHIC — Marchio dell'Unione europea n. 2 148 799

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Procedimento di cancellazione

*Decisione impugnata*: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 dicembre 2021 nel procedimento R 972/2020-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 22 marzo 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)**

**(Causa T-158/22)**

(2022/C 207/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente*: Karolien Dehaen (Schilde, Belgio) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: National Geographic Society (Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso*: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso*: Marchio dell'Unione europea denominativo «NATIONAL GEOGRAPHIC» — Marchio dell'Unione europea n. 9 419 731

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Procedimento di cancellazione

*Decisione impugnata*: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 dicembre 2021 nel procedimento R 975/2020-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

**Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bàoli BEACH)****(Causa T-160/22)**

(2022/C 207/62)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti***Ricorrente:* 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: C. Mateu, avvocatà)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Peace United Ltd (Londra, Regno Unito)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo bàoli BEACH — Marchio dell'Unione europea n. 16 552 333*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 gennaio 2022 nel procedimento R 223/2021-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare nullo il marchio dell'Unione europea bàoli BEACH n. 16 552 333 sulla base dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2001;
- pronunciare la nullità del marchio n. 16 552 333 al giorno del suo deposito;
- condannare la società Peace United al rimborso delle tasse e dei costi sostenuti dalla 1906 COLLINS nell'ambito del presente procedimento, comprese le spese disposte dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso dell'EUIPO, conformemente agli articoli 134, paragrafo 1, e 190 del regolamento di procedura del Tribunale.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 28 marzo 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS)****(Causa T-163/22)**

(2022/C 207/63)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Transformers Manufacturing Company Pty Ltd (Melbourne, Australia) (rappresentante: F. Caricato, avvocatà)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* H&F Srl (Milano, Italia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo TMC TRANSFORMERS — Domanda di registrazione n. 17 262 668

*Procedimento dinanzi all' EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 febbraio 2022 nel procedimento R 1211/2021-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere in via preliminare e pregiudiziale la carenza di legittimità di H&F Srl e dichiarare inammissibile la procedura di I e II grado davanti all'EUIPO;
- riformare la decisione impugnata perché infondata in fatto e in diritto e carente di motivazione;
- in subordine cassare con rinvio la decisione impugnata perché infondata in fatto e in diritto;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente al pagamento delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.

### **Motivi invocati**

- Carenza di legittimazione ad agire in capo a H&F Srl sulla quale l'EUIPO non ha statuito, né motivato;
- Errata valutazione del rischio in confusione (articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio) in fatto et in diritto;
- Mancanza di motivazione della decisione.

---

**Ricorso proposto il 28 marzo 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F  
(TMC TRANSFORMERS)**

**(Causa T-167/22)**

**(2022/C 207/64)**

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano*

### **Parti**

*Ricorrente:* Transformers Manufacturing Company Pty Ltd (Melbourne, Australia) (rappresentante: F. Caricato, avvocat)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* H&F Srl (Milano, Italia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso*: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo TMC TRANSFORMERS — Domanda di registrazione n. 17 264 664

*Procedimento dinanzi all' EUIPO*: Opposizione

*Decisione impugnata*: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 febbraio 2022 nel procedimento R 1212/2021-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere in via preliminare e pregiudiziale la carenza di legittimità di H&F Srl e dichiarare inammissibile la procedura di I e II grado davanti all'EUIPO;
- riformare la decisione impugnata perché infondata in fatto e in diritto e carente di motivazione;
- in subordine cassare con rinvio la decisione impugnata perché infondata in fatto e in diritto;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente al pagamento delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.

### **Motivi invocati**

- Carenza di legittimazione ad agire in capo a H&F Srl sulla quale l'EUIPO non ha statuito, né motivato;
- Errata valutazione del rischio in confusione (articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio) in fatto et in diritto;
- Mancanza di motivazione della decisione.

---

## **Ricorso proposto il 30 marzo 2022 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)**

**(Causa T-168/22)**

(2022/C 207/65)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente*: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister-at-law, e C. Milbradt, avvocato)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso*: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato*: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GRILLOUMI — Domanda di registrazione n. 15 963 291

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Opposizione

*Decisione impugnata*: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 gennaio 2022 nel procedimento R 1612/2021-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere il ricorso della ricorrente;
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

**Motivi invocati**

- L'analisi del carattere distintivo da parte della commissione di ricorso è sostanzialmente erronea;
- la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che non sussistesse un rischio di confusione;
- la commissione di ricorso ha errato nel non garantire alla ricorrente un equo processo su ogni tipo di questione.

---

**Ricorso proposto il 31 marzo 2022 — Telefónica de España / Commissione****(Causa T-170/22)**

(2022/C 207/66)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz, avvocato, P. Stuart, Barrister-at-Law, e J. Blanco Carol, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea, del 21 gennaio 2022, relativa al bando di gara DIGIT/A3/PR/2019/RP/010 — Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA);
- concedere ogni altro provvedimento che il Tribunale consideri adeguato nel caso di specie;
- e, in ogni caso, condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente e ogni altra spesa sostenuta in occasione del presente ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in errori di diritto, di fatto e di valutazione, penalizzando il consorzio <sup>(1)</sup> per aver omesso di fornire informazioni che non sarebbero mai state richieste nel capitolato d'oneri, in violazione del principio di trasparenza.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in errori di diritto, di fatto e di valutazione, omettendo di attribuire un punteggio all'offerta <sup>(2)</sup> conformemente al capitolato d'oneri, in violazione dei principi di trasparenza e di certezza del diritto.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in errori di diritto, di fatto e di valutazione, omettendo di stabilire criteri di aggiudicazione chiari e inequivocabili, e non avrebbe fornito le informazioni necessarie per valutare l'attribuzione del punteggio all'offerta, in violazione dei principi di trasparenza e di certezza e dei diritti della difesa.

4. Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in errori di diritto, di fatto e di valutazione, omettendo di chiedere chiarimenti ove possibile e utile, in violazione dei principi di buona amministrazione e di equità procedurale.
5. Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la procedura d'appalto sarebbe stata viziata da una serie di violazioni dei principi fondamentali del diritto dell'Unione.
6. Sesto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in un errore di diritto, omettendo di imporre misure volte a salvaguardare i diritti degli Stati membri di non divulgare informazioni contrariamente agli interessi essenziali della propria sicurezza, ai sensi dell'articolo 346 TFUE, e avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

<sup>(1)</sup> Il «consorzio», come definito nel ricorso, è costituito dalla Telefónica de España, la ricorrente, oltre ad altri due enti.

<sup>(2)</sup> Per «l'offerta» si intende l'offerta del consorzio relativa all'appalto.

---

### Ricorso proposto il 31 marzo 2022 — OR e OS/Commissione

(Causa T-171/22)

(2022/C 207/67)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrenti: OR e OS (rappresentante: N. de Montigny, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 12 luglio 2021 con la quale il PMO ha respinto la domanda presentata dai ricorrenti il 18 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, chiedendo il pagamento dei diritti a pensione accumulati dal defunto padre nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE») e dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio;
- annullare, nella misura in cui si ritiene che fornisca una motivazione supplementare, la decisione del 22 dicembre 2021 con cui l'AIPN ha respinto il reclamo dei ricorrenti del 20 settembre 2021
- condannare la convenuta a restituire ai ricorrenti l'importo dei diritti corrispondenti ai contributi del defunto al RPIUE e l'importo dei suoi diritti a pensione nazionale trasferiti al RPIUE
- condannare la convenuta a pagare gli interessi dovuti sulle somme da restituire al tasso d'interesse della Banca Centrale Europea aumentato di due punti a decorrere dalla data del trasferimento e dei contributi mensili
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti fanno valere un unico motivo relativo all'arricchimento senza causa dell'Unione. I ricorrenti fanno valere al riguardo che loro padre aveva acquisito, prima del suo decesso, il diritto di trasferire le sue annualità di pensione acquisite con il RPIUE e quelle acquisite con i suoi diritti a pensione nazionali e sottolineano che tale diritto non è soggetto ad alcun termine di decadenza. I ricorrenti aggiungono che poiché loro padre, prima del decesso, non aveva effettuato i dieci anni di servizio effettivo che gli avrebbero consentito di beneficiare del pagamento di una pensione di vecchiaia ai sensi del RPIUE, le somme versate costituiscono un arricchimento senza causa dell'Unione.

**Ricorso proposto il 31 marzo 2022 — Gönenç / EUIPO — Solar  
(termorad «ALUMINIUM PANEL RADIATOR»)**

**(Causa T-172/22)**

(2022/C 207/68)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Salim Selahaddin Gönenç (Konya, Turchia) (rappresentante: V. Martín Santos, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Solar A/S (Vejen, Danimarca)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo termorad «ALUMINIUM PANEL RADIATOR» — Domanda di registrazione n. 18 027 358

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 gennaio 2022 nel procedimento R 770/2021-2

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata affinché il marchio dell'Unione europea n. 18 027 358 sia concesso nella sua interezza;
- condannare l'interveniente e/o l'EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente nell'ambito della presente impugnazione e a tutte le spese processuali scaturenti dalle decisioni dell'EUIPO.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTREV)**

**(Causa T-174/22)**

(2022/C 207/69)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: A. Nordemann-Schiffel, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* AstraZeneca AB (Södertälje, Svezia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso*: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «BREZTREV» — Domanda di registrazione n. 18 088 373

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Opposizione

*Decisione impugnata*: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 gennaio 2022 nel procedimento R 738/2021-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTRI)**

**(Causa T-175/22)**

(2022/C 207/70)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente*: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: A. Nordemann-Schiffel, avvocato)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: AstraZeneca AB (Södertälje, Svezia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso*: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso*: Marchio dell'Unione europea denominativo «BREZTRI» — Marchio dell'Unione europea n. 17 816 687

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Procedimento di cancellazione

*Decisione impugnata*: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 gennaio 2022 nel procedimento R 737/2021-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione;
  - violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

**Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME)****(Causa T-178/22)**

(2022/C 207/71)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* FA World Entertainment Inc. (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Breuer, I. Dimitrov e C. Tenbrock, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo FUCKING AWESOME — Domanda di registrazione n. 1 564 573

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 febbraio 2022, nel procedimento R 1131/2021-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella misura in cui ha respinto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, vale a dire nella misura in cui la commissione di ricorso ha affermato la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dei principi generali di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione.

---

**Ricorso proposto il 5 aprile 2022 — Farco-Pharma/EUIPO — Infarco (FARCO)****(Causa T-179/22)**

(2022/C 207/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Farco-Pharma GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: V. Schoene, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Infarco, SA (Madrid, Spagna)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo FARCO nei colori rosso, bianco e nero — Domanda di registrazione n. 17 838 178

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 gennaio 2022 nel procedimento R 172/2021-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata con cui la commissione di ricorso ha confermato l'accoglimento dell'opposizione recante il riferimento B 3 054 342 contro il marchio figurativo n. 17 838 178 e rinviare la causa all'EUIPO ai fini del riesame.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto l'11 aprile 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (EF)**

**(Causa T-183/22)**

(2022/C 207/73)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Eggers & Franke Holding GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e H. Förster, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* E. & J. Gallo Winery (Modesto, California, Stati Uniti)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo EF — Domanda n. 17 927 894

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4/2/2022 nel procedimento R 729/2021-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, in caso di intervento, anche l'interveniente alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (E & F)**

**(Causa T-184/22)**

(2022/C 207/74)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Eggers & Franke Holding GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e H. Förster, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* E. & J. Gallo Winery (Modesto, California, Stati Uniti)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo E& F — Domanda n. 18 037 083

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/2/2021 nel procedimento R 730/2021-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, in caso di intervento, anche l'interveniente alle spese.

### **Motivo(i) invocato(i)**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT